

Recensioni

Recensione

di Fabio Bravo*



Ponzanelli G. (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Cedam, Padova, 2007, 309 pp., 28,00 €.

Il dibattito sulla risarcibilità o meno del c.d. «danno esistenziale» come autonoma voce di danno non patrimoniale, prima dell'avvento delle sentenze chiarificatrici della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, n. 29672 e ss., ha assunto toni vivaci ed ha stimolato profonde riflessioni critiche, che hanno scandagliato molteplici diverse direzioni argomentative a sostegno ora dell'una ora dell'altra tesi.

Volendole raggruppare in due macrocategorie, tali tesi vedevano la contrapposizione tra i c.d. «*esistenzialisti*» ed i c.d. «*antiesistenzialisti*»,

ossia tra coloro che, rispettivamente, reclamavano l'utilizzabilità dell'autonoma categoria del danno esistenziale tra le sottovoci di danno risarcibile nell'ambito della più vasta categoria di danno non patrimoniale *ex art. 2059 c.c.* e coloro che invece sostenevano l'inutilità assoluta della (sotto)categoria del danno esistenziale, nonché la sua pericolosità in quanto foriera di equivoci e di sperequazioni risarcitorie, là dove si sarebbero potute ravvisare incompatibilità ontologiche tra le diverse sottovoci (tra danno esistenziale e danno morale o tra danno esistenziale e danno biologico, per esempio) ovvero inammissibili duplicazioni risarcitorie, totali o parziali.

In tale dibattito, la giurisprudenza, anche quella della Suprema Corte di Cassazione, ha mostrato

* Avvocato, è ricercatore e professore aggregato all'Università di Bologna, nonché socio della Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.).

profondo interesse per la tesi degli esistenzialisti, condividendone largamente l'impostazione in numerose pronunce, a tal punto da far ritenere come accolto dall'indirizzo giurisprudenziale maggioritario il consolidarsi della categoria del danno esistenziale, accanto ad altre categorie, come quella del danno morale e del danno biologico, tutte rientranti nel novero dei danni non patrimoniali. Rimaneva, tuttavia, un ostinato indirizzo, che si poteva ritenere del tutto minoritario ma convinto e persistente, che dava voce alle tesi antiesistenzialiste, negando con convinzione l'autonoma risarcibilità del danno esistenziale e, addirittura, la sua stessa configurabilità nel nostro ordinamento giuridico, a fronte di altre categorie in grado di far giungere, adeguatamente combinate, all'integrale risarcimento del danno alla persona.

Questa impostazione, che abbiamo detto avvalorata dall'indirizzo giurisprudenziale minoritario, ha avuto il supporto di un'attenta dottrina, la quale, senza cedere alle lusinghe delle nuove categorie, ha pazientemente elaborato, ricostruito e supportato le argomentazioni antiesistenzialiste, poi risultate vincenti, nell'ambito di quel necessario confronto che ha avuto esito nelle note sentente della Suprema Corte di Cassazione del novembre 2008, le cui Sezioni Unite hanno definitivamente composto il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare, avvalorando l'indirizzo fino ad allora minoritario.

L'opera dal titolo «*Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*», curata per i tipi della Cedam da Giulio Ponzanelli, professore ordinario di diritto civile presso l'Università di Brescia, si lascia apprezzare proprio perché coraggiosamente resa in tempi non sospetti (circa un anno prima

della definitiva risoluzione del contrasto tra gli indirizzi giurisprudenziali della Corte di Cassazione), passando in esame, con diversi mirati contributi, le principali argomentazioni a favore del risarcimento del danno integrale alla persona senza il ricorso al danno esistenziale, che, nell'impostazione dell'opera, appare decisamente superfluo.

Le tesi individuate nel volume che si recensisce, risultate vincenti nelle argomentazioni usate dalle Sezioni Unite della Cassazione, intraprendono strade diverse.

Un primo contributo, reso dallo stesso Ponzanelli, ripercorre la figura del danno esistenziale prima della significativa sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale, nonché delle sentenze nn. 8827/2003 e 8828/2003, con le quali veniva delineata una netta modifica nell'interpretazione dell'art. 2059 c.c., fornendo una sua lettura costituzionalmente orientata e una diversa e più estesa accezione di danno «non patrimoniale», non più coincidente con la più ristretta nozione di danno morale subiettivo, elaborata in dottrina ed in giurisprudenza.

L'Autore di questo primo saggio non rinuncia ad affermare, in chiusura del suo contributo, le «sei ragioni che escludono il risarcimento del danno esistenziale», tra le quali campeggia l'«*overcompensation*».

Seguono ulteriori contributi, che si devono a Maria Vita De Giorgi, Caterina Sganga, Marco Rossetti, Alessandro Gnani, Roberto Simone, Roberto Foffa, Giorgio Perazzi, Ranieri Domenici, Francesco Maria Avato, Francesca Mazani, Giovanni Comandè, Keiva Carr, Violette Peigne, Sabine Wuensch ed Antonio Lazari.

Nei singoli apporti, elaborati da tali autori, viene ricostruito innanzitutto l'impatto prodotto dalle richiamate sentenze del 2003 sul danno esistenziale, facendo emergere la «deriva» a cui lo stesso è rimasto esposto.

Sono poi stati messi bene in luce gli equivoci interpretativi e fraintendimenti in ordine a tale presunta voce di danno, nonché la sua dichiarata inutilità.

La nuova lettura dell'art. 2059 c.c., emergente dalle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione del 2003, però, è apparsa solamente come una tappa di una lunga marcia non ancora conclusasi, dovendosi attendere quell'ulteriore passaggio che poi si è avuto, a distanza di un anno dalla pubblicazione del volume, con le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite dell'11 novembre 2008.

Altri saggi sono dedicati alla lettura critica della giurisprudenza favorevole al danno esistenziale, nonché alla delineazione dei corretti rapporti tra le varie voci di danno (biologico, morale, esistenziale), al fine di meglio mettere in evidenza la necessità di evitare il rischio di duplicazione risarcitoria, anche parziale, insito nella generica categoria del danno esistenziale.

Interessanti contributi hanno poi affrontato il tema della quantificazione medico-legale del danno biologico comprensiva delle pretese esistenziali, nonché il ruolo del medico legale nell'accertamento, nella valutazione e nella qualificazione del danno non patrimoniale descrittivamente definito esistenziale. Specifiche riflessioni sono state affidate, nell'opera, a chi ha avuto modo di confrontarsi sia con le questioni relative al danno non patrimoniale nell'ambito del contratto di lavoro, sia con lo spinoso problema

delle questioni bagattellari (microesistenziali) decise dai giudici di pace ricorrendo proprio alla discussa categoria del danno esistenziale.

Infine, diversi saggi hanno il merito di aver indagato la nostrana figura di danno esistenziale in relazione alle altre esperienze giuridiche europee diverse, con particolare riferimento al Regno Unito, all'Irlanda, alla Francia, alla Germania ed alla Spagna.

La lettura del volume, dunque, è interessante perché offre al lettore l'occasione di comprendere, nel dettaglio, come si è giunti all'affermazione delle tesi antiesistenzialiste, ora definitivamente cristallizzate dall'univoca interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze dell'11 novembre 2008 sul danno non patrimoniale e sul rapporto di quest'ultimo con la categoria del danno esistenziale, relegata a voce meramente descrittiva, ma priva di autonomo valore giuridico nel sistema risarcitorio bipolare, che dà rilievo esclusivo al danno patrimoniale ed a quello non patrimoniale.